



Cobas Scuola

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via/ul. de Rittmeyer n. 6- **TRIESTE/TRST**

Tel/fax 040.0641343

www.cespbo.it/cobasts.htm e-mail cobasts@fastwebnet.it

Trieste, 2 agosto 2009

Prot. Gen 41/2009

Ai dirigenti in indirizzo

Oggetto: illegittimità della richiesta del permesso di soggiorno all'atto dell'iscrizione a scuola

Negli ultimi mesi è capitato in alcune occasioni (segnalate anche sulla stampa nazionale) che venisse richiesta dai dirigenti scolastici la presentazione del "permesso di soggiorno" alle famiglie di alunni frequentanti la scuola o ai genitori che raccoglievano informazioni per iscrivere i propri figli.

Ricordiamo che tale richiesta è illegittima, sia rispetto alla vecchia normativa, sia tenendo conto delle nuove norme incluse nella legge 94/2009 (il cosiddetto "pacchetto sicurezza") che entrano in vigore l'8 agosto 2009. Il diritto di iscrizione e frequenza a scuola infatti rimane svincolato dall'obbligo di presentare il permesso di soggiorno.

Fino all'8 agosto 2009 l'art. 6 del Testo Unico sull'immigrazione vigente recita:

"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

Per accesso a pubblici servizi possiamo intendere anche il servizio scolastico.

Ma anche nella nuova normativa, il cosiddetto Pacchetto sicurezza, legge 94/2009, la formulazione finale dell'art.6, comma 2, del T.U. sull'immigrazione, risulta così modificata:

"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."

Come si vede in entrambi i casi risulta illegittima la richiesta di *Permesso di soggiorno* all'atto dell'iscrizione o di frequenza a scuola.

Il sindacato Cobas si impegna a denunciare i casi di cui venissero a conoscenza di un mancato rispetto della norma.

Distinti saluti

Cobas Comitati di Base della Scuola – Trieste